



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**ULTIMI GIORNI PER L'OPZIONE
PER LA TRASPARENZA 2016 – 2018**

RIFERIMENTI

- Art. 116, TUIR
- DM 23.4.2004
- Art. 16, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 175/2014
- Circolare Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 31/E
- Istruzioni mod. UNICO 2016 SC

IN SINTESI

Entro il prossimo 30.9.2016, termine per la presentazione del mod. UNICO 2016 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), va effettuata l'opzione / rinnovo per il regime di trasparenza da parte delle società di capitali per il triennio 2016 – 2018.

In particolare l'opzione / rinnovo va comunicato nel quadro OP del mod. UNICO SC. Entro la stessa data è necessario "raccolgere" le adesioni dei soci.

Le società costituite nel 2016 al fine di esercitare l'opzione devono inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.9.2016, l'apposito modello di comunicazione.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE fisco



Come noto, il **regime di trasparenza**", tipico delle società di persone, in base al quale il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, può essere applicato, ai sensi dell'art. 115 e 116, TUIR, anche da parte di società di capitali:

- i cui soci sono altre società di capitali (art. 115);
- a "ristretta base societaria", ossia da srl (anche unipersonali) aventi specifici requisiti (art. 116).

La scelta per il regime in esame, che richiede l'esercizio di una specifica opzione, ha **validità triennale**, è **rinnovabile** ed ha effetto **dall'inizio dell'anno** nel quale è manifestata.

LA TRASPARENZA PER LE SRL "A RISTRETTA BASE SOCIETARIA"

Le srl possono optare per il regime di trasparenza a condizione che:

- i soci siano esclusivamente **persone fisiche**;
- il numero dei soci **non sia superiore a 10** (20 per le società cooperative). Per la verifica del numero dei soci è necessario tener conto anche di eventuali **comproprietari della quota**, se i relativi diritti sono esercitati attraverso un rappresentante comune;
- l'ammontare dei **ricavi** relativi al periodo d'imposta precedente a quello di opzione **non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore** pari a € 5.164.569 (come fissato dai singoli Decreti di approvazione degli studi di settore per il 2015, a nulla rilevando il limite di € 7,5 milioni introdotto dalla Finanziaria 2007). Per le srl che intendono optare per il triennio 2016 – 2018 vanno quindi verificati i **ricavi 2015**.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E:

- i ricavi vanno assunti considerando anche l'**adeguamento ai parametri / studi di settore**;
- le **società neocostituite**, per le quali manca il riferimento ai ricavi dell'anno precedente, possono comunque accedere al regime di trasparenza. Nell'anno successivo, al fine di verificare il mantenimento del regime, va effettuato il **raggiungimento ad anno** dei ricavi del primo anno di applicazione del regime.

L'ADESIONE DA PARTE DEI SOCI

L'opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata da **tutti i soci e dalla società**.

Ogni socio deve **comunicare alla società** l'opzione per il regime di tassazione in esame mediante **raccomandata A/R**. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.7.2009, n. 185/E è **esclusa** la comunicazione mediante **raccomandata "a mano"**.



La **mancata comunicazione**, anche da parte di un solo socio, **rende inefficace** l'opzione per il regime di trasparenza.

Nella **srl unipersonale**, come confermato dall'Agenzia nella Risoluzione 11.12.2007, n. 361/E, **non è richiesto l'invio della raccomandata** da parte del socio, considerato che la volontà dell'unico socio coincide con quella della società.

LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Fino al 2014 l'opzione per il regime di trasparenza doveva essere esercitata tramite un'apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro la fine del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, ossia, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 31.12.

Dal 2015 detta opzione va comunicata, ai sensi del comma 4 del citato art. 115, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014

"con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

Di conseguenza, le srl che intendono esercitare l'**opzione** per il regime di trasparenza **per il triennio 2016 – 2018** dovranno comunicare la stessa **nel mod. UNICO 2016 SC**, da presentare entro il prossimo 30.9.2016 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

NB Resta ferma la necessità, da parte della società, di acquisire preventivamente il **consenso dei soci**. La comunicazione di questi ultimi in merito alla volontà di aderire va effettuata **entro il 30.9.2016** e comunque prima della data di invio del mod. UNICO 2016 SC.

Detta modalità di comunicazione dell'opzione interessa anche le società che in passato hanno optato per il regime di trasparenza e ora, scaduto il triennio, intendono rinnovare lo stesso. A tal fine il rinnovo va manifestato anche da parte de soci.

In particolare il **rinnovo entro il 30.9.2016** nell'ambito del mod. UNICO 2016 SC interessa la srl che ha **optato per la trasparenza**:

- **dal 2013** e che **intende proseguire** con tale regime anche per il triennio 2016 – 2018;
- **dal 2010**, che **nel 2013 ha rinnovato l'opzione** e intende **proseguire** con tale regime anche per il triennio 2016 – 2018;
- **dal 2007**, che **nel 2010 e 2013 ha rinnovato l'opzione** e intende **proseguire** con tale regime anche per il triennio 2016 – 2018.


NB La srl che ha adottato il regime di trasparenza, anche a seguito di rinnovo, **dal 2014** (triennio 2014 – 2016) o **dal 2015** (triennio 2015 – 2017) **non deve effettuare una nuova opzione**, fino alla conclusione del triennio in cui la stessa è efficace.


SOCIETÀ COSTITUITE NEL 2016

Per le **società costituite nel corso del 2016**, posto che le stesse non presentano il mod. UNICO 2016 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. UNICO 2017), risulterebbe preclusa la possibilità di optare già dal 2016.

Per ovviare a tale problematica, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 14.9.2015, n. 80/E, ha riconosciuto anche alle società neocostituite la possibilità di esercitare l'opzione in esame già a decorrere dal periodo di costituzione. A tal fine detti soggetti devono inviare all'Agenzia delle Entrate, **entro il 30.9.2016**, il nuovo modello relativo alle **"COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP"**, approvato con il Provvedimento 17.12.2015.



Esempio 1  La Alfa srl è stata costituita l'1.6.2016. La stessa intende optare per il regime di trasparenza per il triennio 2016 – 2018. A tal fine la società dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.9.2016, l'apposita comunicazione. Entro tale data vanno acquisite le adesioni dei soci.

Esempio 2  Con riferimento all'esempio 1, si ipotizzi che la società intenda optare per il regime di trasparenza dal 2017. In tal caso l'opzione per il triennio 2017 – 2019 dovrà essere comunicata nel quadro OP del mod. UNICO 2017 SC da presentare entro il 30.9.2017.

Nella citata Risoluzione n. 80/E l'Agenzia delle Entrate non ha affrontato il caso delle **società neocostituite dall'1.10 al 31.12.2016** che intendono optare per la trasparenza già dal 2016.

Considerato che tali soggetti non possono “aspettare” la presentazione del mod. UNICO 2017 SC, si ritiene possibile utilizzare il suddetto modello, da inviare entro la fine del 2016.

SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATE IN SOCIETÀ DI CAPITALI NEL 2016

Per le **società di persone trasformate in società di capitali** nel 2016, posto che nel 2016 le stesse presentano il mod. UNICO 2016 SP (privo del quadro OP) e la prima dichiarazione dei redditi della società di capitali va presentata nel 2017, analogamente alle società neocostituite l'opzione per la trasparenza già dal 2016 va esercitata inviando il predetto modello nei termini sopra esposti.

LA COMPILAZIONE MOD. UNICO 2016 SC

Come accennato, l'**opzione / rinnovo dell'opzione** da parte della società va comunicata nel **quadro OP “Comunicazioni per i regimi opzionali”** contenuto nel mod. UNICO 2016 SC, destinato alla scelta per la “Tonnage Tax” (Sezione I), il consolidato nazionale (Sezione II) e il **regime di trasparenza** ex artt. 115 e 116, TUIR (**Sezione III**).

| SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) | OP11 Tipo comunicazione | Opzione ¹ | Rinnovo ² | Conferma ³ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Codice fiscale | | Codice fiscale |
| | OP12 ¹ | | 2 | |
| | OP13 ¹ | | 2 | |
| | OP14 ¹ | | 2 | |
| | OP15 ¹ | | 2 | |



All'**opzione** in esame non sono applicabili le disposizioni di cui al DPR n. 442/97 (riguardanti le opzioni da esercitare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la relativa efficacia **non è sufficiente il comportamento concludente** del soggetto interessato.

Esempio 3



I signori Teresa Rossi (Amministratore Unico) e Sandro Verdi, soci della Te.Sa. srl (con esercizio coincidente con l'anno solare), intendono adottare (per la prima volta) il regime di trasparenza per il triennio 2016 – 2018.

Entro il 30.9.2016 ciascun socio comunica alla società con raccomandata A/R la volontà di optare per il regime di trasparenza.

Con particolare riferimento al socio Rossi la comunicazione va così compilata.

| | |
|---|--|
| <p><i>Teresa Rossi</i></p> <p>RACCOMANDATA A/R Verona, 22.9.2016</p> <p>Oggetto: comunicazione opzione per il regime di trasparenza</p> <p><i>La sottoscritta Teresa Rossi, socia con una quota di partecipazione del 35% di Codesta società, comunica l'intenzione di voler optare per il regime di trasparenza di cui all'art. 116, TUIR, per il triennio 2016 – 2018.</i></p> <p><i>La sottoscritta si impegna altresì a comunicare le eventuali notizie che esplichino effetti al fine dell'applicazione del regime di trasparenza.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Teresa Rossi</i></p> | <p><i>Spett.le</i> <i>Te.Sa. srl</i></p> |
|---|--|

La società, dopo avere ricevuto le comunicazioni dai 2 soci, compila il quadro OP del mod. UNICO 2016 SC come segue.

| | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|
| SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) | OP11 Tipo comunicazione | Opzione ¹ <input checked="" type="checkbox"/> | Rinnovo ² <input type="checkbox"/> | Conferma ³ <input type="checkbox"/> |
| | Codice fiscale | Codice fiscale | | |
| | OP12 | RSSTRS65A41L781O | | |
| | OP13 | VRDSDR70L05L483P | | |

Esempio 4

Con riferimento all'esempio 3 si ipotizzi che la società intenda rinnovare, per il triennio 2016 – 2018, l'opzione esercitata nel 2013.

Il quadro OP va compilato come sopra evidenziato salvo che a rigo "Tipo comunicazione" va barrata la casella "Rinnovo".

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|--|--|
| SEZIONE III Trasparenza | OP11 Tipo comunicazione | Opzione ¹ <input type="checkbox"/> | Rinnovo ² <input checked="" type="checkbox"/> | Conferma ³ <input type="checkbox"/> |
| | | | | |

LA PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE

Nel quadro OP è prevista esclusivamente la possibilità di comunicare l'opzione, la revoca e la conferma per il regime in esame.

Le **variazioni della compagine sociale** che comportano la **perdita di efficacia dell'opzione** vanno comunicate utilizzando il predetto modello, da inviare all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dall'evento che ha determinato la decadenza.

LA MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO OP DEL MOD. UNICO 2016 SC

La **mancata** compilazione del quadro OP del mod. UNICO 2016 SC da parte della società, in presenza della "regolare" acquisizione dell'adesione di tutti i soci, può essere oggetto di **regolarizzazione** tramite l'istituto della **remissione in bonis**.

Va evidenziato che la regolarizzazione va effettuata "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*".

Considerato che l'opzione va comunicata nell'ambito del mod. UNICO, si ritiene che la "prima dichiarazione utile" sia rappresentata dal mod. UNICO del periodo d'imposta successivo (così, l'omessa opzione nel mod. UNICO 2016 SC può essere regolarizzata entro il 30.9.2017).

Entro tale data la società dovrà:

- presentare il **mod. UNICO 2016 SC integrativo**;
- **versare** "contestualmente" la **sanzione** (non compensabile) **pari a € 258** utilizzando il mod. F24 (codice tributo "8114" e come "*anno di riferimento*" l'anno per il quale si effettua il versamento).



IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI

CONVEGNO

Relatore: Rag. Gian Paolo TOSONI



TRENTO 6 OTTOBRE

